

Da ieri 15 maggio 2008 è entrato in vigore il nuovo

Testo Unico su salute e sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" va ad abrogare le seguenti norme:

il DPR 547/55, il DPR 164/56, il DPR 303/56 (tranne l'art. 64: potere ispettivo), il DLgs 277/91, il DLgs 626/94, il DLgs 493/96, il DLgs 494/96 e il DLgs 187/05 .

Il decreto 81/2008 entra però in vigore in tempi differenziati, che il decreto stesso stabilisce:

- **ieri 15 maggio 2008**: gli adempimenti generali
- **il 28 luglio 2008**: i nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative disposizioni sanzionatorie;
- **entro tempi differenziati**: una serie di decreti attuativi;
- **entro il 26 aprile 2010** le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali;
- **entro il 30 aprile 2012** i tempi previsti dalla Direttiva 2004/40/Ue le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici;

Infine, è previsto che, attraverso la procedura prevista dalla Legge delega n. 123/2007, comma 6, il Governo può apportare modifiche, ma secondo la vincolante procedura di legge:

- ***previo parere della Conferenza Stato Regioni***
- ***previo parere del Senato e della Camera***

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

SCHEMA RIEPILOGATIVO DI ALCUNE DELLE NOVITA' INTRODOTTE (schema aggiornato al 9 maggio 2008)

Definizione di lavoratore	Nella categoria di lavoratore rientrano anche i soggetti che svolgono tirocinio formativo (stagisti/tirocinanti)
Responsabilità sociale	Il testo contiene diversi riferimenti alla responsabilità sociale di impresa ovvero all'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociale e ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate
Lavoro somministrato	A parte l'obbligo di formazione che rimane a carico del somministratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore
Lavoratori a progetto e co.co.co.	Le norme del testo unico si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente
Prestazioni occasionali	Le norme del testo unico si applicano nel caso di prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e disabili.
Nuovi obblighi a carico del datore di lavoro	- comunicazione annuale all'INAIL del nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori - controllo affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Si sottolinea la necessità di verificare l'idoneità alla mansione prima dell'inizio dell'attività lavorativa
Medico competente e custodia delle cartelle sanitarie	Possibilità per le aziende con oltre 15 dipendenti di concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie.
Medico competente e resoconto risultati anonimi e collettivi	Il medico competente deve comunicare in forma scritta in occasione della riunione periodica annuale i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza effettuata Medico competente e requisiti Il medico competente deve comunicare al Ministero della salute mediante autocertificazione il possesso dei titoli e i requisiti per poter svolgere il suo ruolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.
Documento di valutazione dei rischi	- il documento deve avere data certa (non è spiegato come deve essere dimostrata la data certa) - il documento deve contenere le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza - il documento deve contenere un organigramma con definizione dei compiti e poteri - il documento deve specificare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Formazione RSPP Rimane praticamente invariata la normativa in essere; le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del
Documento di valutazione e procedure standardizzate	Entro il 31 dicembre 2010 la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dovrà elaborare delle procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.
Formazione RSPP	Rimane praticamente invariata la normativa in essere; le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.lgs. 276/03).
Formazione del datore di lavoro che si nomina RSPP	Nel caso in cui il datore di lavoro si autonomini RSPP deve seguire, come già previsto un corso di formazione. La durata del corso è di minimo 16 ore e massimo 48. (prima era di sole 16 ore) inoltre ha l'obbligo di frequentare annualmente dei corsi di aggiornamento. I contenuti e le modalità dei corsi dovranno essere definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni entro 12 mesi.
Formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori	Oltre al corso già obbligatorio di 32 ore il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dovrà seguire un corso di formazione di aggiornamento annuale di 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Non si fa menzione di corso di aggiornamento per le imprese fino a 15 dipendenti. Le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.lgs. 276/03).
Formazione e lingua	Spesso nel decreto si sottolinea la necessità che il contenuto della formazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori anche per quanto riguarda la lingua utilizzata.
Formazione e verifica delle competenze acquisite	Oltre ad attuare la formazione l'informazione e formazione è necessario verificare le competenze acquisite